

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Proposta di Accordo di ristrutturazione del debito per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ex art. 9 comma 2 e art. 7 comma 1 della legge 3/2012, integrato giusta
ordinanza GD del 01.06.18

PROCEDURA N. 1122/17 - (162/2017)

Registro V.G.

GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

RICORRENTE

Sig. Luigi CRISTOFARO

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

Il signor Luigi CRISTOFARO, con domicilio eletto in Catanzaro, alla Via Niccoloso Da Recco, 21, presso lo studio legale dell'avv. Sabrina F. Mancuso e che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al numero di fax, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata

PREMESSO

1. Che, il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un lavoratore dipendente, che nel passato è stato piccolo imprenditore;
2. Che, lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta d'accordo;
3. Che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio dello stesso che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. Che tale squilibrio trova le proprie cause nella crisi economica che ha colpito i settori in cui il ricorrente operava prima di essere assunto nella PA come VVF (Ittico, floricoltura e lavorazione ferro);

5. Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;
6. Che la composizione dei debiti, alla data del 13.10.17 è indicata nella presente proposta e precisata da ciascun creditore, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
7. Che è prevista la falcidia dei creditori privilegiati stante l'incapienza del patrimonio;
8. Che, ai fini dell'attuabilità della presente proposta, è prevista la messa a disposizione di parte del proprio stipendio, atteso che il ricorrente non dispone di beni immobili prontamente liquidabili;
9. **Che nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. Quindi anche se il debito complessivo comunicato da Agenzia Entrate è pari ad €. 104.928,17, si considerano i soli tributi maggiorati delle spese di notifica e pari ad €. 64.008,80**

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Codesto Spett.le Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 07.07.17, ha nominato il Dott. Domenico Raimondo, con studio professionale in Via Il traversa Torino, 19 - Zagarise 88050 (CZ)

PREMESSO

Quale Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, IX comma, Legge n. 3/2012, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- in riferimento ai creditori assistiti da privilegio, l'attestazione che la sua soddisfazione non integrale garantisce, comunque, un pagamento congruo rispetto alla situazione reddituale del ricorrente.

Pur non essendo previsto, ai fini della proposta di accordo, per consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato il ricorrente a formulare la presente proposta.

1.- LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEL DEBITORE DI ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Il signor Luigi CRISTOFARO era titolare dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato di prodotti del settore merceologico alimentare (prodotti ittici freschi e congelati, scatolame ed alimentari), aperta il 12.06.03 con sede in Via Degli Svevi, n. 91/93, n. iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Catanzaro n. 02575600792 - n. REA CZ - 170094,

Detta attività subiva un forte momento di crisi, tanto da dover essere chiusa e cancellata dal registro delle Imprese in data 11.05.06.

Successivamente, in data 30.05.06, il ricorrente apriva l'impresa Artigiana "Sider di CRISTOFARO Luigi" per la fabbricazione ed il commercio di strutture metalliche e parti assemblate di strutture, con sede in Catanzaro, Via Carlo V n. 73 - c.f. CRSLGU77P10C352Y e n. 02709310797 di iscrizione al Registro Imprese della C. C. I. A.A. di Catanzaro.

Detta attività, purtroppo incominciava a non essere più redditizia a causa della crisi del settore siderurgico.

Nel periodo di attività, l'impresa accumulava debiti con alcune aziende che saranno elencati di seguito nel dettaglio.

Poiché nel 2008 la situazione era divenuta insostenibile lo stesso decideva di cessare l'attività per evitare ulteriori debiti e la stessa veniva chiusa in data 21.10.08, mediante cancellazione dal registro delle imprese.

Il 10.07.04, il ricorrente contraeva matrimonio con la Sig.ra e dall'unione, in data 29.12.05 in Catanzaro nasceva la minore

Dalla nascita della figlia la famiglia ha subito ulteriori difficoltà economiche e per continuare ad onorare i debiti contratti, il ricorrente, veniva aiutato dalla moglie utilizzando i propri risparmi, dovendo, tuttavia, posticipare i pagamenti con l'erario; circostanza, questa, che ha determinato in capo allo stesso una situazione non più sostenibile.

2.- ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

L'eccessiva consistenza dei predetti impegni ha determinato, una volta venuto meno l'incasso giornaliero dell'attività commerciale, la naturale ed automatica impossibilità di onorare i debiti contratti.

Successivamente, atteso il deteriorarsi del rapporto coniugale a causa dei debiti e dei continui litigi dovuti a ragioni economiche, la coniuge, avendo un conto corrente cointestato con il

ricorrente presso la Banca Unicredit, ivi prelevava diverse migliaia di euro, costringendo anche il coniuge a trasferirsi altrove e lo invitava a separarsi.

Con ricorso congiunto del 07.06.10, i coniugi infatti chiedevano che il Presidente del Tribunale di Catanzaro omologasse la separazione alle condizioni stabilite dai medesimi.

Il ricorrente addiveniva a tale decisione solo per amore della figlia minore, poiché non intendeva separarsi dalla coniuge.

Nell'anno 2009 il ricorrente vinceva il concorso per VVF e iniziava a lavorare nella PA, percependo regolare stipendio e lavora a tutt'oggi per il Ministero dell'Interno

Risulta evidente che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché in una situazione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Per tale ragione si ritiene necessario avanzare proposta di accordo di ristrutturazione del debito da onorare con le risorse rinvenienti dall'attuale reddito del ricorrente, al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare.

Al proposito si precisa che il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.
- si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle e regolarle"*.
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 a causa della congiuntura economica, che lo ha costretto a chiudere le due ditte individuali delle quali era titolare (nel 2006 e 2008);
- Non ha compiuto alcun atto di disposizione di beni mobili/immobili negli ultimi 5 anni ad eccezione di qualche veicolo e motoveicolo acquistato usato e poi rivenduto fra il 2014 e 2016;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui non imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione dell'Accordo di sovraindebitamento.

3.- RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI.

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempire le sue obbligazioni, il CRISTOFARO precisa di non aver mai subito protesti, ma solo esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.

Non può falcidiarsi l'obbligo di versamento alimenti stabilito dal Tribunale di Catanzaro in favore della minore.

4.- INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI - INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori, per come dallo stesso attestato e verificato dal nominato O.C.C.

Parimenti non risultano esistere procedure fallimentari a suo carico, né ricorsi a suo nome presso la Giustizia Tributaria.

5.- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni acquisite dal sig. CRISTOFARO, hanno permesso di circoscrivere causa e circostanze dell'indebitamento.

In sostanza il medesimo ha aperto due ditte, la prima il 12.06.03 avente ad oggetto commercio di prodotti ittici al dettaglio, chiusa il 11.05.06 ed un'altra avente ad oggetto import export di strutture metalliche, aperta il 30.05.06 e chiusa il 21.10.08.

Le medesime sono entrate in affanno a seguito della nota crisi internazionale che ha colpito l'economia mondiale fra il 2006/2009.

Inoltre, si è separato dalla moglie nel 2010 con atto omologato il 24.02.11.

La separazione ha comportato molte perdite economiche, atteso che la coniuge, cointestaria del c/c bancario familiare ha prelevato tutte le somme in esso depositate (circa €. 30.000) ed inoltre le è stata assegnata la casa coniugale con tutti gli arredi in esso contenuti, per cui il CRISTOFARO ha dovuto reperire un altro alloggio per risolvere la propria situazione abitativa.

Sicchè, il ricorrente non ha potuto neppure continuare a pagare i debiti che aveva contratto nel periodo in cui era titolare delle citate ditte individuali, poiché l'improvvisa e non colpevole mancanza di liquidità lo ha costretto a venire meno agli impegni, anche con una Banca (Deutsche Bank) presso la quale aveva un conto corrente con fido, utilizzato per acquistare l'auto familiare intestata alla coniuge che, dopo la separazione, l'ha trattenuta senza però pagare le rate, che erano intestate al marito e che non riuscendo a versarle si è ulteriormente indebitato con la Banca.

Ciò gli ha impedito di aver accesso al credito (situazione che permane anche adesso), in quanto segnalato a sofferenza da Deutsche Bank.

In aggiunta a questa la mancanza di liquidità lo ha portato in passato a subire il protesto di molti assegni che aveva consegnato a terzi, con conseguente segnalazione CAI e gravose sanzioni amministrative emesse dalla Prefettura ed iscritte a ruolo da Equitalia anche nel 2017 (tale circostanza non gli permette di aprire altri conti correnti diversi da quello online che aveva fortunatamente acceso in epoca precedente a tale situazione presso Banca Mediolanum e sul quale viene attualmente accreditato lo stipendio da VVF.

Il ricorrente ha intrattenuto ed avuto:

un rapporto di c/c con la Banca Unicredit di Catanzaro avente il seguente IBAN: IT30E0200804400000010603470 (CONTO CHIUSO il 26.03.10)

un rapporto di c/c con le Poste avente il seguente IBAN: IT21N0760104400001029330865 (CONTO CHIUSO il 06.02.17)

un rapporto di c/c con Banca Mediolanum avente il seguente IBAN: IT52R0306234210000001669254 (CONTO ATTUALMENTE IN ESSERE)

una CARTA POSTEPAY EVOLUTION n. 5333171006479303 avente IBAN IT13K0760105138299195799199 (ATTIVA)

Una CARTA POSTEPAY / 4023600444851291 scaduta il 30.09.13

Non risultano altri rapporti bancari.

Nel frattempo a causa di una "incresciosa" situazione verificatasi con un avvocato di Catanzaro, incaricato di seguire per conto del ricorrente alcune vicende giudiziarie, il CRISTOFARO pur avendo già pagato gli onorari al suo avvocato, si è accorto nel 2016 che il suddetto non si era mai presentato alle sue udienze abbandonando la difesa e, per tale motivo sta procedendo contro di lui in sede civile e penale.

Inoltre dal novembre 2016 la figlia della sua compagna, _____ è stata assegnata alla madre dal Presidente del Tribunale in sede di divorzio e coabita con loro due. Poiché la _____ è disoccupata il CRISTOFARO provvede integralmente al loro sostentamento ed alle primarie esigenze di entrambe

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione che si consegna è possibile evidenziare:

- che il debitore medesimo vive attualmente con il proprio reddito da lavoro dipendente e dati dalla busta paga che, pur essendo variabile e pari ad €. 2.000/2.400 circa al mese, al netto

delle varie trattenute ammonta ad euro 700,00/800,00 mensili circa, in misura variabile mese per mese;

- che, in particolare, sulla busta paga del debitore gravano le seguenti trattenute: cessione e delega quinto stipendio alla Santander Consumer Bank per €. 268,00 con scadenza al 09/23; alimenti per €. 250,00 in favore della figlia minore; pignoramento per €. 254,00 in favore di Sidertek srl sino ad estinzione (2022);

- sebbene il suo nucleo familiare sia composto dal solo ricorrente, lo stesso coabita di fatto dal novembre 2016 con la sig.ra (la quale non ha una propria indipendenza economica) e dalla figlia di lei minorenni , con essi convivente in quanto affidata alla madre separata a cui l'ex coniuge non versa il mantenimento poiché disoccupato;

- La soglia di povertà assoluta per un nucleo di 3 persone è secondo l'ISTAT pari ad €. 1.088,02, cioè meno di quanto il Sig. CRISTOFARO percepisce al netto dalla propria busta paga.

- Egli quindi ha la necessità di almeno euro 1100/1300 mensili per il sostentamento del nucleo familiare in cui vive una minore; il debitore ritiene di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo;

- La posizione debitoria del ricorrente ammonta complessivamente ad € 335.297,20, per come di seguito elencati;

CREDITORI	IMPORTO
Avv. NUNNARI CONCETTA (parcelle professionali)	€. 206.951,12
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE prescritti per quasi il 90%)	€. 64.008,80 (debiti
SANTANDER CONSUMER BANK	€. 19.296,00
SQUILLACE ROBERTO (canoni locale 2007)	€. 10.619,15
DEUTSCHE BANK	€. 6.783,48
PRODALFER (telai per finestre 2007)	€. 4.791,99
ORTONE COSTRUZIONI SRL (mattonelle 2010)	€. 4.068,87
SIDERTEK (materiale ferroso 2006 circa) €. 8.534,57 (17.303,57 detratte le somme già percepite e cioè €. 8.769,00 a far data dal pignoramento alla data dell'ordinanza del GD (31.12.14 -sino ad ottobre 2017 ultima trattenuta effettuata)	
MIRANTE MARINI E PARTNER SRL (polizza auto)	€. 3.233,02
VIP PNEUMATICI (gomme per veicolo aziendale 2006/07)	€. 2.235,90
COLAO CATERINA (materiale elettrico)	€. 1.800,00

MORELLO GIUSEPPE (legname 2007)

€ 1.563,07

SOGET SPA

€ 1.176,80

5. che, sulla busta paga del debitore gravano le seguenti trattenute:
- cessione quinto stipendio Santander Consumer Banck per € 268,00 con scadenza al 09/23;
 - assegno alimentare per € 250,00 in favore della figlia minore;
 - pignoramento per € 254,00 in favore di Sidertek srl sino ad estinzione al 08/22;
6. che, considerato il tenore della busta paga dell'istante, nonché le trattenute indicate in epigrafe, la somma netta che residua sulla busta paga ammonta ad euro 700/800 circa (al di sotto della soglia di povertà), si rende pertanto necessario garantire al debitore di far fronte alle esigenze primarie delle vita, nonché a garantire un tenore di vita dignitoso a sé ed ai familiari conviventi, ne consegue che la somma che viene ricompresa nell'accordo ammonta ad euro 200,00 mensili;
7. che in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento.

6.- IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento del ricorrente.

6.1.- Ipotesi di base e descrizione della proposta.

Il patrimonio del ricorrente è costituito dai beni così identificati:

- Emolumenti percepiti dal ministero dell'Interno come VVF (vedasi buste paga allegate)

Nonché il seguente bene mobile registrato: 1. Motoveicolo Piaggio, targa CV11141, anno d'immatricolazione 09.07.02; Motoveicolo Yamaha tg BJ888286, anno di immatricolazione 09.07.02.

La presente proposta d'accordo, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede alcune condizioni.

Infatti la predetta incapacienza patrimoniale del ricorrente, determina *ipso iure*, la falcidia del creditore privilegiato avv. Concetta Nunnari con retrocessione a pari grado chirografo, ad eccezione del creditore privilegiato Sig.ra _____ (ex coniuge) per il mantenimento della figlia minore che verrà soddisfatto con l'attribuzione diretta delle somme come statuito dal Tribunale di Catanzaro in sede di modifica dei patti di separazione con provvedimento del 07.05.13, che in accoglimento del ricorso ordinava al Ministero dell'Economia e Finanze in qualità di terzo obbligato a corrispondere al CRISTOFARO lo stipendio mensile, il versamento

diretto a della somma di €. 250,00 mensile da detrarre mensilmente dallo stipendio spettante al coniuge obbligato, all'atto della sua corresponsione mediante accredito, entro il 28 di ogni mese, sul conto corrente bancario o postale. Di dette somme è previsto il pagamento dell'intero importo.

L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione degli unici beni mobili del ricorrente poiché la eventuale vendita all'asta dei medesimi non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte; circostanza che sarà attestata dal nominato OCC.

Sono previsti ed indicati, inoltre, nella presente proposta:

Le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia ammontano a circa € 1.100,00/1.200,00 mensili, in linea con la media base ISTAT per un nucleo familiare composto da tre persone, considerando le spese necessarie per la minore figlia della e che non essendo versate dal padre come mantenimento, incombono sul ricorrente.

- La soglia di povertà assoluta per un nucleo di 3 persone è secondo l'ISTAT pari ad €. 1.088,02, cioè più di quanto il Sig. CRISTOFARO percepisce al netto dalla propria busta paga, che ad esempio, nel mese di luglio 2017 è stata pari ad un netto di €. 824,16

7.- PROPOSTA D'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato

L'analisi della suddetta situazione debitoria conferma e ribadisce quanto affermato in precedenza in merito:

- soddisfazione del creditore privilegiato con l'integrale pagamento dell'assegno mensile di mantenimento della figlia minore (quindi la medesima non partecipa al voto).
- parziale soddisfazione, nel rispetto dei principi civilistici, di tutti gli altri creditori nella misura del 5% sul totale vantato.

In ogni caso, si precisa che la seguente proposta è espressamente subordinata e condizionata all'approvazione della stessa da parte di una percentuale di almeno il 60% dei creditori e quindi alla successiva omologa;

Capacità Reddituale.

Il reddito netto complessivo del ricorrente detratte le trattenute obbligatorie e l'assegno di mantenimento per la minore, ammonterebbe a circa € 1.246,16 mensili quale reddito da lavoro dipendente, per come emerge dalle buste paga.

8.- RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 200,00 somma residuante dalla differenza delle entrate mensili lorde ed il reddito netto mensile detratte le trattenute dovute a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, pari ad €. 250,00, quelle obbligatorie per tassazione e trattenute varie e le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 1.100,00/1.200,00 mensili.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato dal Tribunale e calcolato sulla base del decreto 24 settembre 2014, n. 202 e che ammonta ad € 500,00 oltre oneri di legge.

Il pagamento dei creditori compreso il sottoscritto Professionista delegato, avrà inizio decorso 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto, come da riparto delle rate sotto indicato, con indicazione delle prime 3 rate in favore del sottoscritto.

Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette. Tanto premesso, si propone il seguente accordo di ristrutturazione del debito per la Composizione della Crisi che avrà decorrenza dalla data di omologa del presente piano, con pagamento dei creditori nei tempi sopradetti e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 16.763,14, oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 500,00, oltre oneri di legge, per un totale di €. 634,40, anche esso inserito nell'accordo.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

<u>Creditore</u>	<u>Credito</u>	<u>Percentuale</u>	<u>Proposta</u>
Avv. C. Nunnari	€ 206.951,12	5%	€ 10.347,56
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€. 64.008,80	5% (della sorte capitale di €. 64.008,80)	€ 3.200,44
SANTANDER CONSUMER BANK	€. 19.296,00	5% (della sorte capitale di €. 19.296,00)	€. 964,80
SQUILLACE ROBERTO	€. 10.619,15 interessi falcidiati.	5% (della sorte capitale di €. 10.619,15)	€ 530,96

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 5% del debito residuo pari ad € 6.415,58 con abbattimento degli interessi ulteriori.

Rata 1 € 212,00

Dott. Raimondo	€ 212,00	
Domenico		

Rata 2 € 212,00

Dott. Raimondo	€ 212,00	
Domenico		

Rata 3 € 210,40

Dott. Raimondo	€ 210,40	
Domenico		

Rata 4 € 200,00

SOGET SPA	€ 58,84	
SIDERTEK	€. 63,01	
MORELLO GIUSEPPE	€ 78,15	

Rata 5 €. 200,00

SIDERTEK	€. 110,00	
COLAO CATERINA	€ 90,00	

Rata 6 € 200,00

SIDERTEK	€ 88,20	
VIP PNEUMATICI	€. 111,80	

Rata 7 € 200,00

SIDERTEK	€ 165,52	
----------	----------	--

Rata 8 € 161,65

MIRANTE MARINI E PARTNER SRL	€ 161,65	
---------------------------------	----------	--

Rata 9 € 203,44

ORTONE COSTRUZIONI SRL	€ 203,44	
---------------------------	----------	--

Rata 10 € 200,00

PRODALFER	€ 161,45	
DEUTSCHE BANK	€ 38,55	

Rata 11 € 200,00

PRODALFER	€ 78,15	
DEUTSCHE BANK	€ 121,85	

Rata 12 € 200,62

DEUTSCHE BANK	€ 178,77	
SQUILLACE ROBERTO	€ 21,85	

Rata 13 € 173,91

SQUILLACE ROBERTO	109,11	
SANTANDER CONSUMER BANK	€ 64,80	

Rata da 14 a 17 (4 rate) € 200,00

SQUILLACE ROBERTO	€ 100,00	
SANTANDER CONSUMER BANK	€ 100,00	

Rata da 18 a 22 (5 rate) € 200,00

SANTANDER	€ 100,00	
-----------	----------	--

CONSUMER BANK		
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 100,00	

Rata da 23 a 48 (26 rate) € 200,00

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 100,00	
AVV. CONCETTA NUNNARI	€ 100,00	

Rata 49 € 208,00

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 100,44	
AVV. CONCETTA NUNNARI	€ 107,56	

Rata da 50 a 99 (50 rate) € 202,80

AVV. CONCETTA NUNNARI	€ 202,80	
--------------------------	----------	--

9.- ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Il patrimonio liquidabile del ricorrente ammonta a poche centinaia di euro perché egli possiede solo due motoveicoli di risalente immatricolazione.

Per quanto concerne i motoveicoli acquistati usati, risultano avere attualmente un valore venale di circa 350 euro e da una valutazione eseguita sulla base dei prezzi di vendita riportati sulle riviste specializzate è emerso che non si riuscirà a ricavare più di tanto, riuscendo ad alienarli.

In assenza di direttive del Giudice, si è ritenuto congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia.

Utilizzando tale criterio e tenuto conto che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che viene rintracciato nell'ordinamento vigente nella durata di anni 14 e mesi 8 (ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/2001), le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori a quanto offerto con l'accordo.

In merito alla dilazione richiesta, 99 mesi il sig. Luigi CRISTOFARO ha oggi l'età di 40 anni, pertanto l'aspettativa di vita risulta grandemente compatibile con la dilazione prospettata.

L'accordo risulta pertanto conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio mobiliare l'importo di soddisfazione sarebbe enormemente minore.

Il signor Luigi Cristofaro, quindi, sottopone a tutti i creditori la predetta proposta di accordo di ristrutturazione del debito per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 9, comma 2 e art. 7, comma 1, della legge 3/2012* e a tal fine elegge domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale Mancuso sito in Catanzaro alla Via Niccoloso Da Recco, 41 - Pec: sabrinafilomena.mancuso@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il sig. Luigi CRISTOFARO si impegna sin da ora ad onorare il prospetto evidenziato mediante bonifici mensili e stante la sua qualità di dipendente pubblico (Vigile del Fuoco), che induce a ritenere certo e fattibile il sicuro adempimento dell'accordo nei tempi e con le modalità indicati, non vengono indicate limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

CHIEDE

All'III.mo Tribunale adito,

- di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all' art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012;
- di fissare, con decreto, apposita udienza *ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012*, con i relativi e conseguenti provvedimenti ed i termini per le comunicazioni.

La seguente documentazione *ex art. 9, comma 1 e 2, Legge n. 3/2012* è stata già allegata in atti:



1. Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
2. Buste paga;
3. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e carichi pendenti;
4. Estratti di ruolo Equitalia;
5. Prospetto debitorio SOGET spa
6. Visura Agenzia Territorio;
7. Visura CCIAA;
8. Visura PRA;
9. PEC INPS;

10. Comunicazione Agenzia Entrate;
11. Comunicazione Poste Italiane;
12. Comunicazione Banca Mediolanum;
13. Comunicazione Unicredit;
14. Comunicazione Banca D'Italia;
15. Comunicazione CAI;
16. Comunicazione CTC;
17. Comunicazione CRIF;
18. Comunicazione Tribunale sezione fallimentare;
19. Comunicazione CTP;
20. Comunicazione CTR;
21. Stato di famiglia ricorrente;
22. Sentenza di divorzio;
23. Ordinanza I
24. Certificato Penale;
25. Fatture utenze;
26. Attestazione Organismo composizione crisi.

Catanzaro, 27.08.18

Con Osservanza

Il debitore Luigi Cristofaro


Avv. Sabrina Filomena Mancuso


Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Domenico Raimondo